

Panoramica delle principali modifiche delle ordinanze bio e dei marchi bio [con spiegazioni](#).
Il riassunto (senza spiegazioni) è inserito in forma stampata al centro di Bioattualità 10/2016.



Ordinanza bio, URA, SSRA

In Svizzera l'attuazione autonoma del diritto UE avviene mediante modifica dell'Ordinanza bio del DEFR in modo da mantenere l'equivalenza delle disposizioni UE. Contrariamente all'Ord. bio del DEFR non vi sono modifiche nell'Ordinanza bio e nei programmi URA e SSRA.

| | |
|--|--|
| Protezione delle piante | Tutti i prodotti elencati sottostanno alle norme d'applicazione dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). Sono elencate le sostanze attive e esplicite limitazioni per l'agricoltura biologica. Nuove sostanze: sostanze di base di origine animale o vegetale elencate nell'allegato 1 parte D dell'OPF e che giusta la legge sulle derrate alimentari sono considerate alimenti; anidride carbonica; farina fossile (terra diatomacea); idrossido di calcio (calce spenta) contro la drosfila suzukii se autorizzati in base a OPF (Ord. bio DEFR art. 1, allegato 1) |
| Foraggiamento | Nuovi additivi: dicloruro di rame triidrossido; carbonato di cobalto in gr. riv.; iodato di calcio in gr. riv.; anidride; octaidrossicloruro di zinco monoidrato; lievito al selenio inattivato. Ioduro di potassio di nuovo ammesso. (Ord. bio DEFR all.7) |
| Trasformazione | Modifiche parte A: gellano, cera d'api, cera di carnauba e eritritolo sono ora ammessi con limitazioni. Cera di carnauba e cera d'api finora erano ammesse unicamente come coadiuvanti per la trasformazione. Additivi già autorizzati come acido citrico e citrato di sodio sono ora ammessi anche per alimenti di origine animale risp. alimenti di origine vegetale. L'uso di carbonato di sodio non è più limitato. Glicerina e diossido di silicio sono ammessi per gli aromi. Dal 1° gennaio 2019 la lecitina e la cera di carnauba possono essere usate solamente se ottenute da materie prime biologiche. Modifiche parte B: tiamina cloridrato e fosfato di diammonio come attivante del lievito per la fermentazione di vini di frutta nonché aceto e acido acetico per la trasformazione del pesce sono ora ammessi. L'uso di fibre di legno ottenute da legno certificato è ammesso con limitazioni. Il campo di applicazione dicarbonato di sodio e acido citrico è ampliato. L'uso di caolina (silicato di alluminio) non è più permesso. Dal 1° gennaio 2019 i distaccanti e gli antischiumogeni devono provenire da oli vegetali di produzione biologica e la cera di carnauba da materie prime biologiche. Adeguamenti nella lista delle sostanze che possono essere usate per la fabbricazione di lievito e prodotti a base di lievito: è ora permesso unicamente l'uso di amidi di patate da produzione biologica. Dal 1° gennaio 2019 i distaccanti e gli antischiumogeni devono provenire da oli vegetali di produzione biologica. (Ord. bio DEFR allegato 3 parte A e B, allegato 3a e disposizioni transitorie) |
| Commercio e importazione: elenco dei Paesi | La validità dell'esistente accordo di equivalenza tra Svizzera e Canada viene esteso reciprocamente a importazioni e vini. La scadenza dell'inclusione di Giappone e Tunisia viene prorogata fino alla fine del 2018. Adeguamenti presso le autorità competenti e negli elenchi degli organismi di certificazione di Argentina, Australia, Costa Rica, India, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Tunisia e Stati Uniti d'America. (Ord. bio DEFR allegato 4, elenco Paesi) |

| | |
|---------------|--|
| DEFR | Dip. fed. economia, formazione e ricerca |
| Ord. bio DEFR | Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica |
| Ord. bio | Ordinanza sull'agricoltura biologica del Consiglio federale |
| URA | Uscita regolare all'aperto (Ord. sui pagamenti diretti) |
| SSRA | Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza sui pagamenti diretti) |

Impressum

Editore

Bio Suisse, 4053 Basilea
e FiBL, 5070 Frick
Testi curati da Res Schmutz vom FiBL

Prezzo

Scaricare gratuitamente www.shop.fibl.org
Versione stampata (con spiegazioni): Fr. 3.-

Collaborazione

UFAG: Iris Kraaz

Bio Suisse: Beatrice Scheurer,
Jürg Hauri
Demeter: Bettina Holenstein
Natura-Beef Bio: Daniel Flückiger
Bio Weide-Beef: Andreas Schmidli
Migros-Bio: Mirjam Sacchelli
KAGfreiland: Tanja Kutzer

Layout: Simone Bissig, FiBL

Lettorato: Theresa Rebholz, FiBL

Normative bio 2017

A partire da febbraio 2017 saranno disponibili le «Normative bio 2017». Possono essere consultate online, scaricate gratuitamente o acquistate sotto forma di CD al prezzo di fr. 30.-. Le normative bio sono disponibili in tre lingue (D, F, I).

→ www.bioaktuell.ch
→ Acquisto CD / n. di ordinazione 1283
FiBL, Tel. 062 865 72 72
info.suisse@fibl.org, www.shop.fibl.org



Direttive Bio Suisse Agricoltura

| In generale | |
|--|---|
| Obbligo di contratto e di controllo | In caso di violazione intenzionale o ripetuta del contratto di produzione Gemma Bio Suisse e delle sue parti integrantimenzionate alla cifra 3 del contratto, la CMP (commissione del marchio produzione) può imporre il blocco della ripresa dell'attività che può durare fino a 5 anni. È ora possibile imporre un blocco della ripresa dell'attività ad un'impresa che ha violato in modo grave le direttive. |
| Globalità aziendale | Se un'azienda bio collabora con un'azienda non bio, la responsabilità della produzione biologica spetta all'azienda biologica. Il responsabile dell'azienda non biologica non può svolgere lavori nell'azienda bio sotto la sua esclusiva responsabilità. (Parte II, cap. 1.14) Questa aggiunta è stata fatta per fare chiarezza per quanto riguarda la collaborazione tra aziende bio e non bio. |
| Produzione vegetale | |
| Selezione e moltiplicazione delle piante | Tutte le varietà coltivate in Svizzera in aziende Gemma per la produzione di derrate animali, mangimi e materie prime rinnovabili devono essere accessibili a tutti i produttori Gemma. (Parte II, art. 2.2.8) Normativa dettagliata relativa alla decisione dell'assemblea dei delegati (AD) riguardo al diritto esclusivo. |
| Apporto di sostanze nutritive | Se un'azienda Gemma apporta concimi aziendali da un impianto a biogas o un pool di sostanze nutritive va stipulato un contratto d'acquisto di concimi aziendali tra il fornitore e l'azienda bio che acquista. (Parte II, art. 2.4.3.1) La norma vale ora anche per trasferimenti tramite pool delle sostanze nutritive. L'apporto di sost. nutr. da impianti a biogas è limitato al 50 % del fabbisogno di sost. nutr., sia che si tratti di concimi aziendali (liquame fermentato) sia di concimi ottenuti da riciclaggio (digestato). (Parte II, art. 2.4.3.2) Finora il limite del 50 per cento era indicato singolarmente per liquame fermentato e concimi ottenuti dal riciclaggio. Ora non è più possibile cumulare. |
| Funghi commestibili | I substrati per funghi che non contengono concimi aziendali non vanno ceduti a aziende biologiche e non valgono limiti di distanza. (Parte II, cap. 3.4) I substrati per funghi non contengono concimi aziendali, pertanto viene ora fatta questa distinzione. |
| Allevamento di animali | |
| Foraggiamento | Dal 1° gennaio 2018 i ruminanti vanno nutriti con una percentuale minima di erba (fresca, insilata o essiccata). Calcolato su base della razione annua ammonta in pianura al 75 % e in zona di montagna all'85 %. (Parte II, cap. 4.2) Decisione dell'AD del 13 aprile 2016. I mangimi non ammessi possono essere utilizzati solo con un'autorizzazione speciale e per un periodo limitato. La prescrizione di un veterinario non è sufficiente. Le domande di deroga vanno rivolte al gruppo mangimi del FiBL (Parte II, art. 4.2.3.5). Con questa disposizione si vuole impedire che il veterinario prescriva mangimi non ammessi. |
| Suini: acquisto di animali non bio | Ora è possibile acquistare da aziende non biologiche unicamente il 10 per cento (finora il 20) dell'effettivo di suini adulti non fecondati. (Parte II, art. 4.4.2) Con ciò si vuole favorire l'allevamento di rimonte più adatte alla produzione biologica. |
| Uso limitato di antibiotici | Gli antibiotici contenenti sostanze attive critiche possono essere somministrati unicamente in casi eccezionali per il trattamento primario. Per il trattamento delle mammelle va prelevato un campione di latte prima del trattamento. I prodotti per la messa in asciutta possono in genere essere impiegati solo se dall'analisi batteriologica ne risulta la necessità, la sostanza attiva va sempre scelta in modo mirato in base a un antibiogramma (Parte II, art. 4.5.3) Decisione dell'AD del 13 aprile 2016. Obiettivo: somministrare gli antibiotici in modo più mirato, ridurre le resistenze, assicurare l'efficacia a lungo termine degli antibiotici come farmaco di emergenza per l'uso umano e veterinario. |
| Disposizioni specifiche per prodotti | Per le categorie di animali che non figurano nella parte II, cap. 5 valgono per analogia i principi generali della produzione di animali e possono essere emanate norme di attuazione. (Parte II, cap. 5) |
| Galline ovaiole : unità di pollaio | Per le galline ovaiole sono permesse al massimo due unità di pollaio per azienda. In ogni unità di pollaio possono essere stabulate al massimo 2000 ovaiole o 4000 pollastrelle. Oltre alle due unità di pollaio è possibile allevare galline per la propria azienda (parte II, cap. 5.5). Inoltre sono state precisate le definizioni relative alla distanza fra le singole unità di pollaio per pollastrelle e galline ovaiole. (parte II, art. 5.5.2.2 e 5.5.3.1) Decisione di principio dell'AD del 13 aprile 2016. La disposizione transitoria è stata precisata come segue: Le aziende Gemma già esistenti il 31 dicembre 2016 con pollai non conformi al principio contenuto nel cap. 5.5 possono utilizzare gli stessi fino al massimo il 31 dicembre 2031 se la domanda di costruzione per questi pollai è stata accolta prima del 1° luglio 2016. |
| Galline ovaiole: mangimi con grani | La parte di grani nella razione delle galline ovaiole deve raggiungere almeno il 5 per cento. (Parte II, art. 5.5.3.9) Nella pratica è già la norma ma finora non era definito esplicitamente. |
| Pollame da ingrasso: mangimi con grani, abbeveratoi a tettarella | Vanno offerti grani adatti all'età. (Parte II, art. 5.5.5.9) Vi sono ora indicazioni relative alle tettarelle necessarie per numero di animali. (Parte II, art. 5.5.5.10) Le prescrizioni relative alla distanza tra edifici e pascolo non sono più valide. (Parte II, art. 5.5.5.2) Le disposizioni per la distanza tra edifici e pascolo non sono sensate per il pollame da ingrasso, le distanze risultano automaticamente da densità di occupazione, distanza dall'area di uscita, superficie di pascolo e grandezza del branco. |
| Api: telaietti | Per la produzione di miele da favo non sono permessi i sistemi in materiale sintetico. (Parte II, art. 5.8.10) Per la produzione di miele non possono essere utilizzati telaietti in materiale sintetico. I telaietti, come anche le arnie, devono essere costruite con materiali naturali (p. es. legno). |

Direttive Bio Suisse Trasformazione e commercio

In generale

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>Ingredienti: qualità</p> | <p>Capitolo «Ingredienti di qualità Gemma». (Parte III, cap. 2-13) Nei capitoli relativi ai prodotti sono stati rielaborati i sottocapitoli «Ingredienti di qualità Gemma». Dato che nel capitolo 1.3 sta scritto che gli ingredienti devono essere di qualità Gemma, nei capitoli relativi ai prodotti le liste degli ingredienti che devono essere certificati Gemma sono superflui. Sono pertanto indicate solo le eccezioni.</p> |
| <p>Sostenibilità: nuove norme</p> | <p>Testo completamente nuovo a seguito della decisione dell'AD del 13 aprile 2016. (Parte I, cap. 6 e parte III, cap. 1.13) Nella parte I è stato inserito il capitolo relativo al principio della sostenibilità. Per le aziende di trasformazione (eccetto trasformatori in azienda e apicoltori) nella parte III è stato introdotto l'obbligo di verifica della sostenibilità ogni due anni, il capoazienda deve quindi valutare il proprio contributo per lo sviluppo sostenibile. A partire dal 2018 l'organismo di controllo accerterà se la verifica è stata compilata o se è disponibile un'analisi della sostenibilità equivalente. Sono considerati equivalenti: analisi SMART, rapporto Economia del bene comune, rapporto GRI e verifica online SAFA. Altri rapporti possono essere sottoposti a Bio Suisse per l'esame. I nuovi licenziatari devono compilare la verifica online nel primo anno di controllo. L'attuazione delle misure consigliate nella verifica spetta al licenziatario, l'ente di controllo non la verificherà. I licenziatari senza accesso a internet possono compilare la verifica su carta. Sito internet verifica sostenibilità: https://nachhaltigkeitscheck.bio-suisse.ch/de/</p> |

Singoli prodotti

| | |
|---|--|
| <p>Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli: certificazione</p> | <p>La norma sulla certificazione supplementare nel caso in cui un'azienda commercia contemporaneamente prodotti bio e non bio è stata aggiornata. (Parte III, art. 4.1.2.3) Le norme riconosciute come equivalenti oltre alla certificazione ISO sono state aggiornate.</p> |
| <p>Caffè, cioccolato, cacao e prodotti a base di cacao</p> | <p>Nuovo capitolo dettagliato. (Parte III, cap. 13) Per il nuovo capitolo delle direttive finora mancante non si è trattato di inasprire le prescrizioni bensì di rendere trasparenti le rispettive regole. I prodotti autorizzati in passato soddisfano già ora queste regole.</p> |
| <p>Gastronomia: pesci</p> | <p>I pesci indigeni provenienti da pesca selvatica sono ora elencati nella lista delle materie prime non biologiche ammesse. Finora vi figuravano solo i pesci di qualità MSC. (Parte III, cap. 14) I pesci indigeni provenienti da pesca selvatica sono considerati i più sostenibili, al secondo posto vi sono i pesci da allevamento e al terzo posto i pesci MSC.</p> |
| <p>Mangimi: Gemma bio sostanze ausiliarie</p> | <p>Formulazione più precisa relativa alla Gemma bio e alla Gemma sostanze ausiliarie. (Parte III, cap. 15) I mangimi costituiti unicamente da componenti Gemma possono essere contrassegnati con la Gemma.</p> |



Nelle aziende Gemma sono ora ammesse al massimo due unità di pollaio con al massimo 2000 galline ovaiole ciascuna. Foto: Bio Suisse, Flavia Müller



Direttive Bio Weide-Beef (BWB)

A causa della qualità molto variabile degli animali BWB forniti sono state decise misure per migliorare la qualità.

| | |
|--|--|
| Accesso a dati relativi all'azienda e agli animali | Il produttore è d'accordo che Micarna e MGB possano chiedere alle organizzazioni interessate o rilevare loro stesse dati concernenti il rispetto delle direttive nonché la categoria di animali, la genetica, la provenienza, la qualità della carne e la salute degli animali. Tali dati possono essere utilizzati esclusivamente per l'assicurazione della qualità e consegnate a agli organismi all'interno della catena di creazione del valore (produttori, venditori, Micarna, MGB). (Art. 3.3) |
| Qualità auspicata | Per raggiungere la qualità della carne desiderata sono state formulate nuove qualità auspiccate. Gli obiettivi sono (manzi RG, buoi OB): età massima 27 mesi, peso morto 260 a 280 kg, carnosità T a C, copertura di grasso 3. Tutti gli animali da macello sono valutati in base al sistema di pagamento secondo la qualità. (Art. 5.3.3) |
| Genetica | La scelta della razza va fatta in base alle strutture aziendali (base foraggera, topografia, ecc.). Sono ammessi animali di pure razze da carne o animali con almeno il cinquanta per cento di sangue delle seguenti razze da carne (F1): razze preferite: Limousin, Angus, Simmentaler (toro M), Bruna originale Aubrac nonché i loro incroci. Razze non consigliate: Blonde d'Aquitaine, Charolais e Piemontese nonché i loro incroci. Razze vietate: Belga bianca blu nonché i suoi incroci. Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. (Art. 5.3.4) |
| Provenienza degli animali | Valgono le prescrizioni di Bio Suisse. Se l'animale sarà venduto anche con il marchio «Dalla regione. Per la regione.» vanno rispettate anche queste direttive. La verifica avviene fra l'altro mediante i dati di diritto pubblico (biografia dell'animale) depositata presso Identitas AG (banca dati traffico animali). Gli animali per i quali la razza del padre figura come «sconosciuta» nella banca dati traffico di animali, a partire dal 1° gennaio 2020 sono privati del marchio. Pertanto si consiglia ai produttori di rimonte di indicare la razza del padre nella banca dati traffico di animali a partire dal 1° gennaio 2017. (Art. 5.3.5) |
| Gravidanza | Al momento della macellazione occorre impedire gravidanze in stadio avanzato (> 5 mesi). La gestione della mandria va adeguata in tal senso. (Art. 5.3.10) |



Trasformazione Migros-Bio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Imballaggio: co-branding | Co-Branding UTZ Certified; riferimento alla designazione Swissness (Art. 4.1) Alcune materie prime bio possono essere nel contempo certificate UTZ (p. es. noccioline, cacao). Pertanto sugli imballaggi è ora possibile un abbinamento del marchio Migros Bio con il logo UTZ. Nuovo logo Migros con riferimento alla Swissness (dettagli vedi capitolo Prescrizioni per gli imballaggi). |
| Imballaggio: Swissness | Nuovo numero del capitolo; sottocapitolo sull'applicazione del logo Migros-Bio (Art. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.3.1) Riferimento alla nuova legislazione Swissness. Uso dei marchi Migros Bio: a seconda della qualità e della provenienza delle materie prime possono essere applicati diversi tipi di logo. Per Migros Bio Swissness vale: almeno il 90 per cento di materie prime CH nel prodotto. Monoprodotti = 100 per cento materie prime CH. Logo vedi direttive Migros Bio pagina 8 su www.bioaktuell.ch > Normative bio. |
| Trasformazione: olio antiaderente | Abrogazione del capitolo Olio antiaderente (Art. 4.3.1.1) A livello di trasformazione Migros-Bio si basa sull'Ordinanza bio svizzera: giusta l'Ordinanza bio CH per evitare che la pasta si attacchi allo stampo va usato olio antiaderente biologico. |
| Approvvigionamento: provenienza | L'elenco delle priorità relativo alla provenienza è cancellato. Nuovo numero del capitolo (4.3.2 Provenienza) L'incentivo per l'uso di un numero elevato di materie prime CH viene dato con il maggior valore «Swissness». Possibilità di contrassegno con il nuovo logo Migros Bio Svizzera. |



Bio Natura Beef

| | |
|----------------------|--|
| Foraggiamento: PLCSI | Per le vacche madri e i vitelli fino allo svezzamento a partire dal 1° gennaio 2017 è obbligatorio il programma PLCSI (Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbata) della Confederazione. (art. 2.4) Al più tardi alla chiusura del bilancio per il 2017 le aziende devono soddisfare i requisiti del programma PLCSI della Confederazione o provare con un bilancio foraggero che le vacche madri e i vitelli soddisfano i requisiti PLCSI. |
| In generale | Per le ispezioni 2016/17 è stata precisata la messa in atto di diverse disposizioni p. es. relative all'uscita giornaliera o al foraggiamento dei vitelli in iglu. Dettagli sono contenuti nel manuale «Manuel de contrôle» sul sito www.beefcontrol.ch . |

Direttive KAGfreiland

Le intere direttive sono state riviste sul piano redazionale.

| | |
|--|---|
| Bovini: fissaggio | È stata precisata la libertà di movimento degli animali. Per quanto riguarda gli alpeggi la stabulazione fissa in generale è permessa senza autorizzazione. (Cap. 2.3) Negli alpeggi la stabulazione libera spesso non è possibile. Alpeggiare i bovini tuttavia è considerato un fatto molto positivo per il benessere degli animali. |
| Bovini: durata di uscita minima | Durante il periodo vegetativo sono richieste 3 ore di uscita al pascolo o l'assunzione di foraggio grezzo pari ad almeno 1/3 della razione giornaliera al pascolo. (Cap. 2.5) L'aggiunta offre agli allevatori una soluzione più flessibile in caso di condizioni meteorologiche estreme. |
| Globalità aziendale: animali tenuti per hobby | Il numero massimo di animali tenuti per hobby tollerati suddivisi per specie figura ora nelle direttive (Dir.). Per il numero massimo di animali indicato, le direttive KAGfreiland non devono essere soddisfatte. (Cap. 2.6) Il numero massimo di animali tenuti per hobby tollerato è ora visibile a tutti (finora era indicato solo nel regolamento delle sanzioni). Il numero è stato adeguato alle prescrizioni di Bio Suisse. |
| Trasporto | Il carico e scarico degli animali va eseguito in modo corretto possibilmente dall'allevatore stesso e deve avvenire nel modo più tranquillo possibile e senza stress. (Cap. 4.1) Precisazione della vecchia formulazione. |
| Vitelli | I vitelli vanno nutriti con sufficiente colostro subito dopo la nascita. Una riserva di colostro deve essere a disposizione. (Cap. 6.2.2) I vitelli devono avere il miglior avvio possibile nella vita e quindi è indispensabile nutrirli con colostro di ottima qualità e in quantitativi sufficienti. Durante il periodo vegetativo per i vitelli svezzati è obbligatoria un'uscita al pascolo di almeno tre ore al giorno. L'area di uscita in caso di cattivo tempo deve essere accessibile almeno un'ora al giorno. (Cap. 6.2.3) Nessuna modifica delle direttive, solo una concretizzazione specifica per la specie animale. |
| Bovini | Nella zona di estivazione una protezione contro le intemperie non è esplicitamente necessaria. (Cap. 6.2.4) Modifica formale. |
| Suini | In caso di uscita all'aperto tutto l'anno o di accesso quotidiano al pascolo non sono necessari altri materiali per grufolare. (Cap. 7.1.2) L'uscita all'aperto tutto l'anno permette ai maiali di soddisfare l'istinto di grufolare e di scoprire senza altro materiale. |
| Ingrasso di pollame | Al capitolo sono state aggiunte le prescrizioni relative all'ingrasso di giovani galli (pulcini maschi ottenuti da razze ovaiole ibride). (Cap. 9.) |
| Ingrasso di pollame: stabulazione di pulcini | La pausa invernale non è necessaria per la durata d'ingrasso a partire da 120 giorni. Nei luoghi con clima favorevole (poca neve) può essere autorizzata la stabulazione tutto l'anno risp. la pausa invernale raccorciata. (Cap. 9.1.4) La pausa invernale serve a garantire agli animali una sufficiente uscita all'aperto durante almeno 2/3 della loro vita. Gli animali più anziani soffrono meno il freddo e possono uscire all'aperto anche in caso di basse temperature. Nei luoghi con clima favorevole la copertura nevosa non rimane a lungo. |
| Ingrasso di pollame: ACE | L'accesso all'area con clima esterno ACE generalmente va concessa agli animali a partire dal 22° giorno di vita. Può essere limitato nel tempo fino all'età di sei settimane. (Cap. 9.2.1) Concretizzazione delle direttive, nuove formulazioni. |
| Ingrasso di pollame: pascolo | Modifiche sul piano redazionale, aggiunte relative ai giovani galli. (Cap. 9.2.2) |
| Anatre: allevamento invernale | Pausa invernale significa: da novembre a febbraio possono essere tenuti unicamente animali adulti che possono utilizzare l'area all'aperto anche in caso di neve. (Cap. 10.1.2.) Modifica sul piano redazionale. La pausa invernale serve ad garantire agli animali una sufficiente uscita all'aperto durante almeno 2/3 della loro vita. Gli animali anziani soffrono meno il freddo e possono utilizzare l'area di uscita anche in caso di basse temperature. |
| Oche | Vi sono ora due capitoli separati per oche e anatre. Le oche possono essere allevate e ingrassate solo in modo estensivo. L'ingrasso può durare tra 28 e 32 settimane. (Cap. 11.) Le oche valorizzano in modo ottimale il foraggio grezzo e vanno pertanto ingrassate in modo estensivo. Va tenuto conto dei periodi di cova e della base foraggera. |
| Capre, pecore; protezione da intemperie | Nelle regioni di estivazione non è esplicitamente richiesta una protezione da intemperie. (Cap. 12.2.5; 13.2.4) Modifica formale. |
| Cavalli: asini | Gli asini sono ora menzionati esplicitamente dato che hanno in parte esigenze diverse dai cavalli. In caso di allevamento all'aperto tutto l'anno è obbligatorio un riparo asciutto. (Cap. 14.) Raccomandazioni aggiuntive sull'allevamento rispettoso degli asini sono contenute nell'opuscolo «Leitfaden zur Haltung von Eseln» (Agroscope Transfer, Nr. 94 / ottobre 2015) nonché nel promemoria «Empfehlung zur Haltung von Eseln» (Landesbeauftragter für den Tierschutz des Landes Niedersachsen, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hannover, Deutschland). |
| Protezione da intemperie | Se per diversi motivi non è possibile garantire una protezione da intemperie occorre adottare misure di gestione (p. es. pascolo notturno) in modo che la capacità di adattamento degli animali, tenendo conto dell'età e della costituzione, non sia eccessiva. (Allegato, art. II) A seconda del Cantone e del Comune è necessario un permesso di costruzione anche per un semplice riparo. Anche nelle regioni di montagna non è sempre possibile. L'allevatore in tal caso è tenuto a garantire la protezione da intemperie adottando altre misure. |



Direttive Demeter Trasformazione

| In generale | |
|---|--|
| Additivi e coadiuvanti | Aggiunta di additivi e coadiuvanti: lievito di tartaro: aggiunta ingredienti; uso di enzimi semplificato, carbonato di magnesio come agente antiagglomerante per il sale ammesso (per sale alle erbe). (Allegato I, art. 3.7.4, 3.7.5) |
| Mat. da imballaggio | Impiego di alluminio precisato. (Allegato I, art. 4) |
| Singoli prodotti | |
| Succo di frutta, nettare, succo concentrato | Il capitolo relativo allo sciroppo di frutta è stato separato da quello del nettare. (Allegato II/1, art. 1.3.3.) |
| Pane | I mulini a martelli con sistema raffreddante sono ora permessi. (Allegato II/2, art. 2.1) <i>La qualità rimane invariata grazie a un raffreddamento efficace.</i> Specialità come biscotti possono essere surgelati cotti per la vendita come prodotti surgelati. (Allegato II/2, art. 2.5) |
| Tofu | Introdotta nuovo capitolo tofu (produzione). (Allegato II/3, art. 4) |
| Cosmetici | Ammessi 3 nuovi ingredienti. (Allegato II/10, art. 6) <i>Pigmenti di mica, solfati di potassio, sodio cetearilsofato.</i> |
| Vinificazione | Per avviare la fermentazione sono ammessi solo lieviti propri. Uso di lieviti neutrali di terzi solo in caso di arresto della fermentazione (< 5 brix). (Allegato II/14, art. 1.7) Norme relative allo zolfo usato: soluzione pura e acquosa, metabisolfito di potassio, niente pastiglie di zolfo. (Allegato II/14, art. 1.9) |
| Birra: metodi di fabbricazione | È ora ammesso il metodo Nathan. (Allegato II/15, art. 3.1.2) <i>Fermentazione e maturazione nello stesso contenitore conico.</i> Norma relativa all'aggiunta di zucchero per la seconda fermentazione in bottiglia. (Allegato II/15, art. 3.1.3) |
| Bevande alcoliche: dichiarazione | Per tutte le bottiglie (salvo bevande spiritose) il logo Demeter può essere applicato sulla fascetta (come per il vino). (Anhang III, Art. 3.1) Le bevande spiritose non possono più essere contrassegnate con il logo Demeter. (Allegato III, art. 4.6.1) <i>La dichiarazione degli ingredienti sul retro è tuttora possibile. Le etichette possono essere utilizzate per 20 anni.</i> Il logo Demeter sulle bottiglie di vino oltre che con i colori standard può essere realizzato in bianco e nero, oro o argento, anche se per l'etichetta viene utilizzato più di un colore di stampa. (Allegato III, art. 4.6.2) |

Direttive Demeter agricoltura

| In generale | |
|--|--|
| Condizioni per il gestore | Nelle grandi aziende devono frequentare il corso di introduzione anche il caposezione e i responsabili di rami aziendali. (Cap. 1.2) <i>Occorre frequentare il corso entro 12 mesi a partire dall'inizio del lavoro in azienda.</i> |
| Nanotecnologia | Le direttive relative alla nanotecnologia sono state precisate. (Cap. 1.7) |
| Annuncio di marchi | Non è permesso registrare come parte del nome dell'azienda Demeter o biodinamico. (Cap. 1.8) <i>È però possibile una dicitura come per es. «Azienda Demeter Meier», a condizione che l'azienda sia certificata Demeter.</i> |
| Preparati | Strategia per l'assicurazione della qualità per i preparati biodinamici. (Allegato 11). <i>Adeguamento in base all'autorizzazione dell'USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) 2016.</i> |
| Vendita diretta | I diversi casi di vendita diretta sono disciplinati in modo più preciso. (Parte D, cap. 3.1) |
| Produzione vegetale | |
| Patate da semina | Le patate da semina sono ora considerate semente e non più piantine. (Cap. 3.5) |
| Terre e substrati | La terra acquistata per la coltivazione e la moltiplicazione non deve più contenere composto preparato. (Cap. 4.3) <i>Allegato 1,5. Terre e substrati viene pertanto eliminato.</i> Il metodo dello strato sottile di terra non è più permesso. (Cap. 4.3) <i>Viene eliminata anche l'eccezione per crescita e germogli nei vasi per la vendita.</i> |
| Digestato | Digestato con particelle di plastica è vietato. Non è pertanto ammesso l'apporto di digestato da impianti di biogas che accettano anche derrate alimentari imballate. (Allegato 1) <i>L'apporto di prodotti provenienti da impianti di biogas sono considerati acquisti di concimi, vale a dire che l'acquisto massimo non deve superare il 50 per cento del fabbisogno di azoto. Il liquame fermentato corrisponde a concime aziendale e va pertanto preparato. Il digestato corrisponde a concime organico commerciale e quindi non va preparato.</i> |
| Coltivazione sotto serra e tunnel | Con un permesso speciale è possibile vaporizzare il suolo nella serra. (Cap. 4.7) <i>Il primo raccolto dopo la sterilizzazione non può essere venduto come Demeter.</i> |
| Misure e coadiuvanti per la cura e il trattamento delle piante | Spinosa è ora ammesso in frutticoltura con un permesso speciale contro la piccola tortrice dei frutti. Le applicazioni omeopatiche sono state completate. (Allegato 2) |
| Allevamento di animali | |
| Foraggiamento | Il 10 per cento del foraggio può essere acquistato da aziende in conversione. (Cap. 6.4) Parte minima di erba giusta Bio Suisse dal 1° gennaio 2018 per ruminanti: pianura 75 per cento, montagna 85 per cento. |
| Trattamento con antibiotici | Definizione dei prodotti per il primo trattamento e introduzione dell'obbligo di raccogliere i dati. (Cap. 6.6.1) <i>Se è necessario somministrare antibiotici occorre ora compilare un formulario profilo aziendale e un registro per singoli animali con tutte le fasi della malattia.</i> |